

Diritto di recesso per il socio contrario al trasferimento

Il progetto

Angelo Busani

Una delle principali novità della nuova normativa è che la procedura inizia con la predisposizione, da parte dell'organo amministrativo della società che intende trasferire la propria sede all'estero, di un inedito «progetto» di trasformazione transfrontaliera, il quale è poi destinato a essere sottoposto ai soci per la sua approvazione.

Il progetto contiene tutte le informazioni occorrenti affinché i soci, i lavoratori e i creditori abbiano compiuta contezza di ciò che la società intende effettuare. In particolare, nel progetto devono essere indicati:

- la nuova sede nella quale la società intende trasferirsi (e, di conseguenza, la legge che disciplinerà la società una volta iscritta nel Registro delle società istituito nello Stato di destinazione);
- lo statuto che regolerà la società trasformata nel suo nuovo assetto;
- i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nello Stato «di partenza», nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione transfrontaliera (e ciò affinché la trasformazione transfrontaliera non sia utilizzata per pregiudicare gli enti creditori e non si risolva nella delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato di misure di sostegno nello Stato di partenza);
- le probabili ripercussioni della

trasformazione transfrontaliera sull'occupazione;

- l'entità della liquidazione offerta ai soci che intendano recedere dalla società.

Sotto quest'ultimo aspetto, occorre osservare che il socio della società italiana il quale non esprima voto favorevole (e, quindi, il socio assente, il socio dissenziente e il socio privo del diritto di voto) alla proposta di approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera ha diritto di recesso.

Al riguardo, la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera deve dotarsi (a meno che i soci unanimi non vi rinuncino) di un parere di congruità del valore di liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente redatto da un revisore legale o da una società di revisione. Tale nomina deve essere effettuata dal tribunale se la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera è una società azionaria.

Se, in sede di dichiarazione di recesso, il socio contesta il valore di liquidazione, la determinazione di tale valore deve essere effettuata tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che ha a disposizione, di regola, sessanta giorni di tempo. Se il valore di liquidazione risultante dalla relazione dell'esperto è superiore a quello stabilito nel progetto di trasformazione transfrontaliera, la differenza deve corrisposta entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell'esperto presso il tribunale.

—A.Bu.